

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVII

BARI, 4 AGOSTO 2016

n. 90 suppl.



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA***Leggi e regolamenti regionali***

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2016, n. 18

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”.

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2016, n. 19

“Istituzione di una Commissione speciale d'indagine sulle proroghe dei servizi esternalizzati nella sanità pugliese”.

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2016, n. 20

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2016, n. 18

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w):

- a) I debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 1342/2012 emessa dalla Corte di Bari, Prima Sezione civile, del 18 dicembre 2012 e dalla successiva cartella n. 0140025821589/001, ruolo n. 656/2014 emessa da Equitalia di euro 139.314,10. La spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera a) pari a complessivi euro 139.314,10 è stata oggetto di regolarizzazione giusta determinazione dirigenziale n. 81 del 30 dicembre 2015 della Sezione regionale bilancio e ragioneria, in adempimento alle previsioni del comma 3, articolo 82 bis) della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e dei principi contabili della competenza finanziaria potenziata, punto 10.2, allegati al d.lgs. 118/2011;
- b) il debito fuori bilancio dell’importo di euro 273.179,88, derivante dagli avvisi di accertamento TVF030104872, TVF030104875 e dal processo verbale di constatazione del 28 maggio 2015 dell’Agenzia delle entrate nei confronti della Società Aeroporti di Puglia S.p.A., per il recupero a tassazione dell’IVA indebitamente detratta e non rendicontata. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera b) si provvede, mediante imputazione per euro 273.179,88 a missione 10, programma 4, titolo 1, capitolo 551039 “Attività di gestione, manutenzione, controllo e custodia della rete eliportuale regionale”, previa variazione in diminuzione per euro 153.493,93 di missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento per euro 153.493,93 di missione 10, programma 4, titolo 1, capitolo 551039 “Attività di gestione, manutenzione, controllo e custodia della rete eliportuale regionale”;
- c) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 367/2016 emessa dal Tribunale di Bari, Sezione lavoro, dell’importo totale di euro 11.672,96. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera c) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivaluta-

- zione, spese legali e procedurali e relativi accessori di legge”, che presenta la dovuta disponibilità;
- d) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1001/2015 resa dal Tribunale di Bari - Sezione lavoro - nel giudizio “Dipartimento codice R.P. 289231 c/ Regione Puglia” e successivo atto di pignoramento presso terzi fino ad assegnazione delle somme R.G.E. n. 3541/2015, relativo alla regolarizzazione carte contabili, provvisori d uscita n. 647 del mese di marzo 2016, per un ammontare complessivo di euro 1.022,58. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera d) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge” per euro 1.022,58, che presenta la dovuta disponibilità;
- e) il debito fuori bilancio derivante dal provvedimento giudiziario esecutivo della sentenza n. 5009/2015 resa dal Tribunale di Bari, Sezione lavoro, nella causa RG n. 7564/2013 dell’importo di euro 2.334,59, a titolo di spese procedurali e legali (contenzioso 482/15/F0). Al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.334,59 derivante dal debito fuori bilancio indicato alla presente lettera e) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali”, che presenta la dovuta disponibilità;
- f) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Lecce n. 103/2015 e dall’atto di pignoramento n. 317/2016 - Ferrara Vito c/o Regione Puglia e pagamento spese legali pari a complessivi euro 7.648,62. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f) si provvede, mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318, previa variazione in diminuzione della missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per partite potenziali” e contestuale variazione, in termini di competenza e cassa, in aumento della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318;
- g) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 7 del 2016, del TAR Puglia, Bari, Prima Sezione, dell’importo di euro 1.220,00. Al finanziamento della spesa derivante dalla presente lettera g) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318, previa variazione in diminuzione della missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento, in termini di competenza e cassa della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318 - dipartimento 26, sezione 04;
- h) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1924 del Tribunale di Lecce e pedissequo atto di precetto esecutivo, dell’importo di euro 23.376,30. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera h) si provvede, attraverso la seguente imputazione della somma di euro 23.376,30:
1. per la somma dovuta a titolo di spese legali pari a euro 10.618,23 sul capitolo di spesa 1317 “Oneri per ritardati pagamenti, spese procedurali e legali”, missione 10, programma 2, titolo 1;
 2. per la somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria pari a euro 4.405,68 sui capitoli di spesa 1316 “Oneri per ritardati pagamenti quota rivalutazione”, missione 10, programma 2, titolo 1;
 3. per la somma dovuta a titolo di interessi legali pari a euro 6.358,87 sul capitolo di spesa 1315 “Oneri per ritardati pagamenti - quota interessi”, missione 10, programma 2, titolo 1;
- i) i debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l’Avvocatura regionale, primo provvedimento 2016, riproposizione con integrazione, ottavo provvedimento 2015, derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi che hanno dato luogo alla formazione dei seguenti sospesi di tesoreria da regolarizzare:
1. ordinanze di assegnazione somme nn. 543/2014, 546/2014, 541/2014, 575/2014, 542/2014, 545/2014, 544/2014 e 547/2014 emesse dal G.E. del Tribunale di Bari il 20 agosto 2014, per un totale complessivo di euro 1.600,00 in favore di avv. Davide De Bellis;
 2. ordinanza di assegnazione somme Rep. n. 152/2015 emesso dal G.E. del Tribunale di Bari il 19 febbraio 2015 per un totale di euro 1.514,57 in favore di avv. Roberto G. Marra;
 3. ordinanza di assegnazione somme emesso dal G.E. del Tribunale di Bari il 2 maggio 2015 per un totale complessivo di euro 82.406,84, di cui euro 82.385,84 in favore di avv. Pietro Quinto ed euro

- 21,00 in favore del Tesoriere Regione Puglia;
4. ordinanza di assegnazione somme n. 555/15 emesso dal G.E. del Tribunale di Bari il 15 maggio 2015 per un totale complessivo di euro 7.986,27, di cui euro 4.727,72 in favore di avv. Rocco Suma, euro 884,68 in favore di avv. Rocco Suma e per esso Agenzia delle entrate; euro 2.352,87 in favore di avv. Amelia Di Pasqua; euro 21,00 in favore del Tesoriere Regione Puglia;
 5. ordinanza di assegnazione somme emessa dal G.E. del Tribunale di Bari il 11 aprile 2015 per un importo di euro 3.310,73 in favore di I.ME.CON.;
 6. ordinanza di assegnazione somme emessa dal G.E. del Tribunale di Bari il 7 luglio 2014 per un importo di euro 6.594,68 di cui euro 1.254,42 da riconoscersi come debito fuori bilancio col presente provvedimento ed euro 5.349,26 con il provvisorio di entrata n. 472 del 9 febbraio 2015 in favore del dott. Giuseppe Vacca;
 7. ordinanza di assegnazione somme n. 21/15 emessa dal G.E. del Tribunale di Bari il 15 gennaio 2015 per un totale complessivo di euro 7.986,27, di cui euro 2.094,92 in favore della sig.ra Rosa Ciavarella; euro 2.094,92 in favore del sig. Saverio Ciavarella; euro 1.228,90 in favore dell'avv. Raffaella Diomeda; euro 196,65 in favore dell'Agenzia dell'entrate di Bari per ritenuta d'acconto effettuata in nome e per conto dell'avv. Raffaella Diomeda.
 8. ordinanza di assegnazione somme emessa dal G.E. del Tribunale di Bari in data 19 giugno 2014, procedura esecutiva 5543/2013, di cui euro 20.558,19 in favore della sig.ra C.F., euro 4.570,13 di ritenuta d'acconto versata all'Agenzia dell'entrate in nome e per conto della sig.ra C.F. ed euro 21,00 in favore del Tesoriere;
 9. ordinanza di assegnazione somme n. 1366/2015 emessa dal G.E. del Tribunale di Bari in data 23 ottobre 2015 (procedura esecutiva 7316/2014) di cui euro 5.846,79 in favore dell'avv. Giuseppe Tauro ed euro 244,49 per ritenuta d'acconto versata all'Agenzia dell'entrate in nome e per conto dell'avv. Giuseppe Tauro;
 10. ordinanza di assegnazione somme n. 1223/2015 emessa dal G.E. del Tribunale di Bari in data 24 novembre 2015 (procedura esecutiva 1171/2015) di cui euro 7.158,80 in favore dell'avv. Adolfo Morante. La spesa derivante dai debiti fuori bilancio di cui alla presente lettera i), pari a complessivi euro 142.078,62 è stata oggetto di regolarizzazione per maggiore spesa a carico del capitolo 1110097, giusta determinazione dirigenziale n. 81 del 30 dicembre 2015 dalla sezione regionale bilancio e ragioneria, in adempimento alle previsioni dell'articolo 82 bis), comma 3, della l.r. 28/2001 e dei principi contabili della competenza finanziaria potenziata, allegati al d.lgs. 118/2011;
- j) il debito fuori bilancio derivante da decreto ingiuntivo n. 3305/2014 - n. 11435/14 R.G. reso dal Tribunale di Lecce nel giudizio dipendente codice R.P. 287982 c/Regione Puglia e successivo atto di pignoramento presso terzi fino ad assegnazione delle somme - R.G.E. n. 002686/2015, relativo alla regolarizzazione carte contabili, provvisori d'uscita n. 128 e 129/2016, per un ammontare complessivo di euro 15.746,63. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera j) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3026 "1.10.01.01.01.01.004 - Differenze retributive al personale dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari" per euro 13.482,45, che presenta la dovuta disponibilità; con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "1.10.01.03.02.09.09.002 - Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi accessori di legge" per euro 2.264,18, che presenta la dovuta disponibilità;
- k) il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di euro 10.550,10 derivante da cinque sentenze di liquidazione n. 7633/2014, n. 7634/2014, n. 7635/2014, n. 7636/2014, n. 7637/2014 emesse dal Giudice del lavoro, dott.ssa I. Calia, per il pagamento della spese legali in merito ai contenziosi n. 3233/07/AV, n. 3234/07/AV, n. 3235/07/AV, n. 3236/07/AV, n. 3237/07/AV, c/o Regione Puglia. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera k) si provvede, con imputazione della spesa alla missione 1, programma 11, titolo 1, dipartimento 26, sezione 4, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";

- l) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 500/2014. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera l), per un ammontare complessivo di euro 29.527,74 si provvede, per la sorte capitale pari a euro 27.777,74 con missione 9, programma 4, titolo 1, capitolo n. 131091 "Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/1994, oneri da contenzioso"; per le spese e competenze legali, pari ad euro 1.750,00 con missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali";
- m) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 3822/2011, resa dal Tribunale di Taranto nel giudizio "Mortato Francesco/Regione Puglia". Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera m), per un ammontare complessivo di euro 14.392,67, si provvede per la sorte capitale pari a euro 12.019,60 con missione 9, programma 4, titolo 1, capitolo n. 131091 "Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/1994 — oneri da contenzioso"; per le spese e competenze legali, pari a euro 2.373,07 con missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali";
- n) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1800/2014 della Corte d'Appello di Lecce nel giudizio Greco Ottavio Salvatore/Regione Puglia e n. 500/2014 del Tribunale di Brindisi nel giudizio Cecere Mario/Regione Puglia. Al finanziamento della spesa per l'importo di euro 5.871,55 di cui alla presente lettera n) si provvede, mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali";
- o) il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di euro 40.530,95, derivante dalle sentenze esecutive del Tribunale di Bari, Sezione lavoro:
1. n. 380/2016 (Mastrangelo G.+ Piscopo C. + Salierno M., contt. 549-963- 964/11/F0) per un totale complessivo di euro 20.239,06, di cui euro 8.205,68 per spese legali;
 2. n. 4796/2015 (Fanelli N. + Lonardelli S.- contt. 1194-1227/11/F0) per un totale complessivo di euro 7.522,26, di cui euro 3.501,89 per spese legali;
 3. n. 262/2015 (Lomele G. - cont. 2546/08/GA) e successiva procedura esecutiva per un totale complessivo di euro 8.393,37, a titolo di spese legali, con riserva di ripetizione del conseguente pagamento, all'esito del pendente giudizio di appello;
 4. n. 3773/15 (Lonardelli S. - cont. 1215/11/F0) e successiva procedura esecutiva per un totale complessivo di euro 4.376,26, a titolo di spese legali. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera o) si provvede, con la seguente imputazione:
 - a. euro 12.745,03 a titolo di sorte capitale alla missione 9, programma 4, titolo 1, capitolo 131091 "Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/1994 — oneri da contenzioso";
 - b. euro 1.952,78 a titolo di interessi missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo n. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi";
 - c. euro 1.355,94 a titolo di rivalutazione monetaria missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria";
 - d. euro 24.477,20 a titolo di spese legali missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali";
- p) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 3302/2014 emessa dal Tribunale di Taranto, Terza Sezione civile, dell'importo di euro 7.614,97. La copertura del debito di cui alla presente lettera p), con riferimento agli oneri per spese legali pari a euro 7.614,97, è assicurata dalla missione 1, programma 11, titolo 1, del capitolo 1317 "Spese procedimentali e legali";
- q) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 531/2016, in data 15 dicembre 2015 del Consiglio di Stato sede giurisdizionale, Sezione quarta, dell'importo di euro 10.180,00. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera q) si provvede, mediante

imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10 "Altre spese correnti", capitolo 1317 del bilancio regionale "Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali" per un importo di euro 10.180,00;

- r) il debito fuori bilancio derivante da decreto ingiuntivo n. 660/2014 reso dal Tribunale di Taranto, Sezione lavoro, nel giudizio "dipendente codice R.P. 723065 c/ Regione Puglia" e successivo atto di pignoramento presso terzi fino ad assegnazione delle somme R.G.E. n. 2444/2015, relativo alla regolarizzazione carte contabili, provvisori d'uscita n. 47, 48 e 49 del mese di Gennaio 2016, per un ammontare complessivo di euro 1.482,15. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera r) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge" per euro 1.482,15, che presenta la dovuta disponibilità;
- s) il debito fuori bilancio derivante da decreto ingiuntivo n. 1643/2013 reso dal Tribunale di Taranto, Sezione lavoro, nel giudizio "dipendente codice R.P. 723013 c/ Regione Puglia" e successivo atto di pignoramento presso terzi fino ad assegnazione delle somme, R.G.E. n.2442/2015, relativo alla regolarizzazione carte contabili, provvisori d'uscita n. 45-46 e 483 dei mesi di gennaio e febbraio 2016, per un ammontare complessivo di euro 2.277,69. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera s) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge" per euro 2.277,69, che presenta la dovuta disponibilità;
- t) il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di euro 5.277,00 a titolo di imposta comunale sugli immobili di proprietà regionale come da avvisi di accertamento n. 460/2010, n. 312/2008, n. 271/2009, n. 347/2009, n. 128/2010. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera t) si provvede:
 - 1. per la sorte capitale pari a euro 4.913,59 con imputazione alla missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 3660 "Imposte, sovrimposte, tasse addizionali, contributi ed oneri diversi relativi al patrimonio regionale";
 - 2. per la quota interessi di mora pari a euro 363,41 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi";
- u) il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di euro 15.822,51 derivante dalle seguenti pronunce esecutive del Tribunale di Bari, Sezione lavoro:
 - 1. sentenza n. 6549/2015 (Scarongella M. / Regione Puglia - contenzioso 254/13/F0) per un totale di euro 5.204,40, di cui euro 2.918,24 per spese legali;
 - 2. sentenza n. 6054/2015 (Sportelli S. / Regione Puglia - contenzioso 168/13/F0) e successiva procedura esecutiva per un totale di euro 6.123,66 a titolo di spese legali, con riserva di ripetizione del conseguente pagamento all'esito del pendente giudizio di appello;
 - 3. sentenza n. 2071/16 (Roselli L. / Regione Puglia - contenzioso 1127/15/F0) per un totale di euro 2.929,92 a titolo di spese legali;
 - 4. decreto liquidazione n. 19197/2016 CTU dr. Palmisano (Cisternino R. / Regione Puglia - cont. 139/09/B/GA) per un totale di euro 1.107,76 a titolo di compensi, con riserva di rivalsa all'esito del relativo giudizio;
 - 5. decreto liquidazione n. 41474/2015 CTU dr. Mazzoccoli (Borrelli R. / Regione Puglia - contenzioso 1433/10/F0) per un totale di euro 456,77 a titolo di compensi, con riserva di rivalsa all'esito del relativo giudizio. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera u) si provvede, con la seguente imputazione:
 - a. euro 1.830,34 a titolo di sorte capitale alla missione 9, programma 4, titolo 1, capitolo 131091 "Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/94 — oneri da contenzioso";
 - b. euro 271,00 a titolo di interessi missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi";

- c. euro 184,82 a titolo di rivalutazione monetaria missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria";
- d. euro 13.536,35 a titolo di spese procedimentali e legali missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali";
- v) i debiti relativi al pagamento di competenze professionali e altre somme dovute ad altro titolo, in ottemperanza a sentenza esecutiva del Tribunale di Bari n. 6963/2014, Saltalamacchia Carmelo e Pollicoro Stefania c/ Regione Puglia, per complessivi euro 1.393,59. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera v) si provvede, mediante imputazione a:
 - 1. missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 3440 "Spese condominiali di riscaldamento, pulizia, acqua, luce per i locali in proprietà e in locazione adibiti a uffici regionali. Pulizie" per euro 735,80;
 - 2. missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali" per euro 657,79;
- w) il 'debito fuori bilancio derivante dalla ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, seconda Sezione n. 00664/2015 reg. prov. cau. n. 02597/2015 reg. ric. dell'importo di euro 1.797,46. La copertura del debito di cui alla presente lettera w), con riferimento agli oneri per spese legali pari a euro 1.797,46, è assicurata dalla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Spese procedimentali e legali".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, addì 3 AGOSTO 2016

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2016, n. 19

“Istituzione di una Commissione speciale d'indagine sulle proroghe dei servizi esternalizzati nella sanità pugliese”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Istituzione e finalità

1. È istituita una Commissione consiliare d'indagine ex articolo 31, legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia) sulle proroghe dei servizi esternalizzati nella sanità pugliese al fine di verificare modalità di implementazione dei bandi di gara, sul perché degli annullamenti e delle revoche di gare in atto, quasi concluse e aggiudicate provvisoriamente, sulle mancanze di pubblici amministratori e funzionari e sui danni erariali consumatisi.

Art. 2

Composizione e insediamento

1. La Commissione è composta da nove Consiglieri regionali, di cui cinque in rappresentanza della maggioranza e quattro in rappresentanza della minoranza del Consiglio regionale.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alla costituzione e all'insediamento della Commissione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Poteri

1. La Commissione di indagine, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facoltà di chiedere l'intervento del Presidente della Giunta regionale e degli assessori competenti, nonché degli uffici degli stessi assessorati, dei direttori generali e dirigenti delle aziende sanitarie, dei colleghi dei sindaci revisori, dei componenti della rappresentanza dei sindaci, di rappresentanti e dirigenti sindacali, di liberi professionisti e di imprenditori.

2. La Commissione può acquisire tutti gli atti deliberativi e preparatori che ritiene opportuno, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio.

3. La Commissione delibera a maggioranza dei membri presenti all'atto della votazione.

Art. 4

Elezione del Presidente - Validità delle riunioni

1. La Commissione, nella sua prima riunione, elegge a scrutinio segreto un presidente, un vice presidente e un segretario. Per la prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta e per la successiva la maggioranza semplice.

2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, assistito dal Segretario.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
4. La Commissione si riunisce di norma una volta alla settimana.
5. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è comunicato ai componenti della Commissione almeno due giorni prima della riunione.

Art. 5
Termine

1. La Commissione termina i suoi lavori entro e non oltre quattro mesi dalla sua costituzione.
2. Al termine dell'indagine la Commissione redige e approva una relazione finale da trasmettere al Consiglio regionale.
3. I commissari dissenzienti possono redigere una o più relazioni di minoranza.
4. La presente legge non comporta oneri di spesa in quanto nulla è dovuto ai commissari per l'espletamento del mandato.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 3 AGO. 2016

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2016, n. 20

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

(Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24)

1. All’articolo 1 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla fine del comma 2, dopo le parole: “rilevanza economica.”, sono aggiunte le seguenti: “del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani e i servizi di trasporto pubblico locale.”;
- b) il comma 3 è abrogato;
- c) al comma 4, le parole: “di Ambiti territoriali ottimali (ATO)” sono sostituite dalle seguenti: “dell’ambito territoriale ottimale”;
- d) il comma 7 è abrogato.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 2 della Lr. 24/2012)

1. Al comma 1, dell’articolo 2 della Lr. 24/2012 le parole: “gli ATO sono quelli individuati dall’articolo 31 (Ambiti territoriali ottimali), comma 1, della legge regionale 6 luglio 2011, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011).” sono sostituite dalle seguenti: “l’ambito territoriale ottimale viene individuato nell’intero territorio regionale.”.

Art. 3

(Modifiche all’articolo 3 della Lr. 24/2012)

1. Il comma 2, dell’articolo 3 della Lr. 24/2012 è sostituito dal seguente:

“2. Per ciascun settore sono predisposti dalla Autorità competente, ovvero dall’Agenzia, gli schemi-tipo del contratto di servizio e della carta dei servizi.”.

Art. 4

(Modifiche all’articolo 8 della Lr. 24/2012)

1. All’articolo 8 della Lr. 24/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 42 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24), le parole: “del Piano regionale che sarà adottato dalla Giunta regionale entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani”;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. La pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l’efficienza, può definire perimetri territoriali di ambito di dimensione inferiore

a quello regionale per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Aree omogenee. I perimetri di tali aree sono individuati dalla Regione nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati.”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il servizio di commercializzazione degli imballaggi da raccolta differenziata e l'individuazione degli impianti di recupero da frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU) e riciclaggio sono organizzati ed erogati al fine di favorire il più possibile il recupero, privilegiando il principio di prossimità, fermo restando la necessità di conseguire economie di scala e differenziazione per le diverse frazioni merceologiche intercettate dalla raccolta differenziata idonea a massimizzare l'efficienza del servizio.”;

d) al comma 5, le parole: “dell'ARO” sono sostituite dalle seguenti: “delle aree omogenee di raccolta di cui al comma 3”, e dopo la parola “trasporto” sono aggiunte le seguenti: “ad eccezione del caso in cui il servizio venga svolto da società pubblica con affidamento in *house providing*.”;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. La perimetrazione delle Aree Omogenee, quale articolazione interna dell'ATO, è disposta dalla Giunta regionale con deliberazione, sentita l'ANCI e la Commissione consiliare regionale competente. In sede di prima attuazione è vigente la perimetrazione disposta con deliberazione di Giunta regionale 23 ottobre 2012, n. 2147 recante “Perimetrazione degli ambiti di raccolta ottimale” e successive modifiche intervenute.”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 9 della Lr. 24/2012)

1. L'articolo 9 della l.r. 24/2012, come modificato dall'articolo 3 della l.r. 42/2012, è sostituito dal seguente:

“Art. 9

Agenzia territoriale della regione puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.

1. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della regione puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Agenzia)” cui partecipano obbligatoriamente la Regione e tutti i comuni e la Città metropolitana. L'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale e ha sede legale a Bari.

2. Gli organi di governo a livello provinciale sono soppressi.

3. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia tecnico giuridica, amministrativa e contabile nei limiti di quadro di riferimento della istituzione della stessa, nonché delle altre normative sia legislative che regolamentari della Regione Puglia.

4. L'Agenzia informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Le deliberazioni dell'Agenzia sono validamente assunte negli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali.

5. Per l'espletamento delle proprie funzioni e attività l'Agenzia è dotata di un'apposita struttura

tecnico-operativa, organizzata anche per articolazioni territoriali. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi della Regione e degli enti locali, messi a disposizione tramite convenzione e/o secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

6. L'Agenzia provvede all'attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa nazionale e comunitaria procede all'affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

7. L'Agenzia svolge i seguenti compiti:

- a) determina le tariffe per l'erogazione dei servizi di competenza, in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale;
- b) determina e controlla i livelli generali del servizio e gli standard di qualità; predispone lo schema-tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di servizio;
- c) disciplina i flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero da FORSU e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale;
- d) predispone i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese e utenti nel rispetto di quanto previsto dal codice degli appalti pubblici; assicura altresì la consultazione delle organizzazioni economiche, ambientali, sociali e sindacali del territorio e collabora con le autorità o organismi statali di settore;
- e) predispone le linee guida della Carta dei servizi;
- f) può espletare, su delega delle Aree omogenee, le procedure di affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
- g) può espletare attività di centralizzazione delle committenze nonché attività di committenza ausiliarie;
- h) subentra nei contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, aventi a oggetto la realizzazione e la gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani.

8. L'Agenzia è finanziata attraverso i proventi derivanti dai contributi da parte dei partecipanti, da determinarsi con delibera del Comitato dei delegati. Il contributo a carico di ciascun comune è determinato in rapporto alla popolazione residente secondo l'ultimo censimento demografico dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).".

Art. 6

(Modifiche all'articolo 9 bis della l.r. 24/2012)

1. All'articolo 9 bis della l.r. 24/2012, come inserito dall'articolo 6 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ferme restando le attribuzioni per i diversi enti territoriali previste dall'articolo 191 del d.lgs. 152/2006, l'Agenzia, effettuata la ricognizione della disponibilità impiantistica sul territorio, dovrà garantire l'autosufficienza della gestione dei rifiuti solidi urbani all'interno del territorio regionale, come disposto dall'articolo 199 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, e in attuazione delle previsioni del Piano regionale gestione rifiuti urbani (PRGRU). In caso di impossibilità di realizzare l'autosufficienza nel trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per

insufficienza o indisponibilità momentanea degli impianti pubblici dedicati, può prevedere il ricorso ad accordi per l'utilizzo di impianti privati operanti sul territorio regionale in forza di provvedimenti autorizzativi efficaci. I gestori di detti impianti sono tenuti a dare attuazione a quanto deciso dall'Agenzia ponendo in essere tutte le misure utili e necessarie al recepimento dei quantitativi dei rifiuti solidi urbani stabiliti.”;

- b) il comma 2 è abrogato;
- c) al comma 3, le parole: “al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”, le parole: “negli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1.” sono sostituite dalle seguenti: “nell’ambito territoriale ottimale.” e le parole: “gli OGA interessati” sono sostituite dalla seguente: “l’Agenzia”.

Art. 7

(Modifiche all’articolo 10 della Lr. 24/2012)

1. L’articolo 10 della l.r. 24/2012, come sostituito dall’articolo 4 della l.r. 42/2012, è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Organi e statuto dell’Agenzia

1. Sono organi dell’Agenzia:

- a) il Presidente;
- b) il Direttore generale;
- c) il Comitato dei delegati;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. La Giunta regionale, d’intesa con l’ANCI e sentita la Commissione consiliare regionale competente, adotta con regolamento entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, lo statuto dell’Agenzia recante le norme di funzionamento degli organi interni e le relative competenze attribuite.

3. Il Presidente dell’Agenzia è eletto dal Comitato dei delegati e ha la rappresentanza legale dell’Agenzia, convoca il comitato dei delegati ed espleta le funzioni attribuite dallo statuto dell’Agenzia di cui al comma 2.”.

Art. 8

(Ulteriori modifiche alla l.r. 24/2012)

1. Alla l.r. 24/2012 dopo l’articolo 10 sono inseriti i seguenti:

“Art. 10 bis

Direttore Generale

1. L’Agenzia ha un direttore, nominato dalla Giunta regionale attraverso procedure di evidenza pubblica, su proposta del Presidente della Regione Puglia, sentito il Comitato dei delegati, che dura in carica per tre anni, rinnovabile una sola volta.

2. Il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, e in particolare:
 - a) attua gli indirizzi del piano regionale dei rifiuti, definisce e propone le linee guida della Carta dei

- servizi e formula proposte ed esprime pareri alle Aree omogenee;
- b) attribuisce gli incarichi dirigenziali, previa esperimento di procedura a evidenza pubblica, definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
 - c) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
 - d) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
 - e) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
 - f) applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;
 - g) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
 - h) effettua il monitoraggio sulle attività degli organi competenti all'avvio del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU e sulle relative tempistiche.”.

“Art. 10 ter

Comitato dei delegati

1. È costituito il Comitato dei delegati composto da un rappresentante comunale per ciascun territorio provinciale e/o di Area metropolitana, quale organo collegiale dell'Agenzia per l'attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, eletto dai rappresentanti dei comuni del territorio regionale.
2. L'assetto funzionale e organizzativo del Comitato dei delegati, nonché la modalità di elezione dei suoi componenti è definita dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, nel rispetto della rappresentatività demografica e territoriale.
3. Il Comitato viene convocato dal Presidente e svolge i seguenti compiti:
 - a) elegge il Presidente ed il vice Presidente dell'Agenzia;
 - b) approva la ricognizione delle infrastrutture; .
 - c) verifica l'attuazione del piano regionale dei rifiuti;
 - d) approva il bilancio di previsione;
 - e) approva il bilancio consuntivo e il rendiconto di gestione;
 - f) approva i regolamenti;
 - g) espleta le funzioni previste dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 2.
4. Partecipano alle riunioni del Comitato di cui al comma 3, con funzione consultiva, l'Assessore regionale all'ambiente, l'Assessore regionale al bilancio e il Direttore generale.
5. Al Presidente dell'Agenzia e ai componenti degli organi collegiali delle Aree omogenee e del Comitato dei delegati non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 11 della Lr. 24/2012)

1. All'articolo 13. della l.r. 24/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le Aree omogenee relativamente ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, e l'Agenzia relativamente ai servizi di gestione degli impianti di recupero da FORSU, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati, individuano i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e

universale, sulla base degli standard tecnici definiti nello schema tipo di Carta dei servizi predisposto dalla stessa Agenzia e adottato con delibera di Giunta regionale.”;

- b) il comma 2 è abrogato;
- c) all'alinea del comma 3, le parole: “Lo schema di Carta dei servizi deve essere redatto tenendo conto almeno dei seguenti contenuti minimi:” sono sostituite dalle seguenti: “L'Agenzia, coerentemente con gli obiettivi strategici individuati nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, predispone la Carta dei servizi rispettando i seguenti contenuti minimi:”;
- d) alla lettera a) del comma 3, le parole: “l'Organo di governo riceva” sono sostituite dalle seguenti: “le Aree omogenee ricevano”;
- e) la lettera j) del comma 3, è così sostituita:
“j) gli impianti di trattamento dell'indifferenziato residuo devono tendere a garantire:
 - 1) la massimizzazione della separazione di frazioni merceologiche riciclabili e la loro commercializzazione;
 - 2) la minimizzazione del quantitativo di rifiuti da avviare in discarica;
 - 3) la valorizzazione delle frazioni secche non riciclabili, facendo ricorso prioritariamente a metodiche di recupero della materia.”.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 24/2012)

- 1. All'articolo 13 della l.r. 24/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. L'Agenzia ai fini dell'affidamento del servizio, promuove le procedure previste dalla disciplina normativa europea e nazionale vigente nel rispetto degli standard tecnici di cui all'articolo 11.”;
 - b) al comma 3 le parole: “dall'Organo di governo” sono sostituite dalle seguenti: “dall'Agenzia”;
 - c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Al fine di adottare un uniforme iter procedurale su tutto il territorio regionale in materia di adeguamento degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, recupero di FORSU da raccolta differenziata e smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati e/o derivanti dal loro trattamento alle previsioni della pianificazione, le procedure VIA ed AIA di tali impianti sono di competenza della Regione Puglia fatte salve quelle pendenti dinanzi alle Province e alla Città metropolitana. La Giunta adotta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, le linee guida riportanti i contenuti tecnici minimi della documentazione da allegare alle istanze di verifica di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale. Le disposizioni contenute nel presente comma prevalgono su previgenti disposizioni normative regionali con esse incompatibili.”.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 14 della Lr. 24/2012)

- 1. L'articolo 14 della l.r. 24/2012 sostituito dal seguente:

“Art. 14

Affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto

- 1. Gli enti locali facenti parte dell'Area omogenea affidano l'intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto in forma unitaria nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di appalti pubblici.
- 2. La procedura di cui al comma 1 è espletata dai comuni associati nella forme previste dal presente

articolo, sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'articolo 11. I Comuni associati possono avvalersi dell'Agenzia, in qualità di stazione unica appaltante, per l'espletamento delle procedure di affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani. La Regione esercita il controllo sugli enti locali facenti parte dell'Area omogenea, anche in via sostitutiva, attraverso commissari ad acta, ai sensi del dell'articolo 200, comma 4, del d.lgs. 152/2006.

3. Con deliberazione di Giunta regionale di cui al dell'articolo 8, comma 6, la Regione definisce la forma associativa delle Aree omogenee, nonché il funzionamento e l'organizzazione degli organi collegiali deliberativi. I comuni partecipano obbligatoriamente alla gestione associata dei servizi ed esercitano le seguenti funzioni negli organi collegiali:

- a) individuano la modalità del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto relativi alle aree omogenee di raccolta;
- b) approvano la Carta dei servizi in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 7, lettera e);
- c) controllano le modalità di esecuzione dei servizi da parte del gestore e redigono una relazione annuale;
- d) gestiscono le attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;
- e) approvano il piano economico finanziario relativo alla gestione del servizio unitario di raccolta, trasporto e smaltimento;
- f) avviano processi di consultazione con le organizzazioni sindacali rappresentative sulle modalità di esecuzione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, nonché sulle eventuali proposte attinenti alla Carta dei servizi;
- g) approvano gli atti e i provvedimenti attinenti al servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani esplicitati negli atti costitutivi della forma associativa prevista;
- h) formulano proposte e osservazioni al Comitato dei delegati per la gestione dei servizi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel rispetto di quanto previsto dal PRGRU.

4. I Commissari ad acta degli ARO nominati con precedenti deliberazioni di Giunta regionale concludono le attività previste nei limiti delle presenti disposizioni.

5. La retribuzione dei commissari ad acta è definita con deliberazione di Giunta regionale, in relazione ai compiti specifici assegnati, in conformità alla normativa vigente.

6. La Regione approva con deliberazione di Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo le misure di accelerazione delle attività di ARO e dei commissari ad acta nominati ai sensi del comma 2.

7. Gli ARO proseguono le attività previste in materia di servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani avviando le procedure di affidamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

8. Nel caso in cui siano vigenti, all'interno dell'Area omogenea, affidamenti di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani attraverso gestioni in proroga o eseguite in forza di ordinanze emanate dall'ente competente, la procedura di cui al comma 1 è indetta per la gestione immediata delle porzioni di area coperte da dette gestioni, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione del servizio.

9. Per i contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani sottoscritti da

enti ricadenti nel territorio perimetrato ai sensi dell'articolo 8 comma 6, che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, l'ente titolare del predetto contratto avvia le procedure di risoluzione dello stesso dopo la stipula del contratto di servizio con il gestore del nuovo servizio, nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata, sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata vantaggiosa per l'ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità di cui alla presente legge, nonché con riferimento ai costi dei servizi. Di detto evento, l'Area è tenuta a dare comunicazione formale a tutti i comuni aderenti e ai soggetti interessati, in quanto titolari di competenze specifiche. È assicurato il trasferimento di beni e impianti dalle imprese titolari del contratto risolto anticipatamente al nuovo gestore unitario nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento e in ogni caso nel rispetto del codice civile.

10. Gli atti tecnici e amministrativi relativi alla procedura di affidamento del servizio unitario devono prevedere il cronoprogramma di estensione dalla nuova gestione anche ai territori inizialmente esclusi, data la vigenza di contratti in corso di validità che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o, comunque, in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggi ai sensi del comma 9. In questi casi, il capitolato speciale d'appalto delle gestioni di detti territori deve essere aggiornato e deve essere stipulato un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione unitaria, nonché il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 204 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e di quelli indicati nel PRGRU, anche valorizzando il patrimonio derivante dalle gestioni cessate.

11. Al fine di garantire i livelli occupazionali in essere, gli enti competenti inseriscono negli atti di affidamento dei servizi attinenti al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani apposita clausola sociale volta ad assicurare l'utilizzo in via prioritaria del personale già impegnato nei medesimi servizi, nel rispetto di quanto previsto in materia di continuità occupazionale dall'articolo 2012 del d.lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e dagli articoli 50 e 100 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acque, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

12. Le deliberazioni validamente assunte nei competenti organi assembleari delle Aree omogenee non necessitano di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 bis, comma 1 bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

13. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in sede di prima attuazione agli ARO che proseguono la gestione associata dell'organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani secondo gli atti costitutivi vigenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.”.

Art. 12

(Ulteriori modifiche alla Lr. 24/2012)

1. Alla l.r. 24/2012 sono apportate le ulteriori modifiche:
 - a) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

“Art. 14 bis. Poteri sostitutivi

1. La Regione esercita i poteri sostitutivi anche ai sensi dell'articolo 200, comma 4, del d.lgs. 152/2006.
2. Il potere sostitutivo di cui al comma 1 è esercitato con la nomina di un commissario ad acta, deliberata dalla Giunta regionale, preceduta da:
 - a) notifica di apposita diffida all'adempimento al soggetto su cui grava l'obbligo, contenente l'invito ad adeguarsi ovvero a presentare deduzioni motivate;
 - b) notifica della diffida di cui alla lettera a) al comitato dei delegati di cui all'articolo 10 ter, che esprime il proprio parere consultivo entro e non oltre dieci giorni. La mancata espressione del parere nel termine previsto equivale all'assenso.
3. Il procedimento per l'attribuzione dei poteri sostitutivi deve concludersi nel termine massimo di sessanta giorni e la delibera di nomina del commissario ad acta deve riscontrare le deduzioni motivate di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Il commissario ad acta nominato esercita tutti i poteri e le facoltà che le leggi attribuiscono all'organo monocratico o collegiale surrogato, approva gli atti tecnico-amministrativi propedeutici all'attivazione dell'affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO, emana i provvedimenti necessari per il funzionamento della struttura tecnico-amministrativa e per la governance dell'Area omogenea, esercita tutte le funzioni surrogabili affidate all'Agenzia.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 16 della Lr. 24/2012)

1. L'articolo 16 della Lr. 24/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

Attivazione dell'Agenzia

1. L'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio rifiuti è istituita dalla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina del Commissario ad acta dell'Agenzia per l'attuazione del PRGRU nella fase transitoria, attribuendo i compiti previsti dall'articolo 9, commi 6 e 7, nonché i compiti attinenti all'attivazione dell'Agenzia.”.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 24 della Lr. 24/2012)

1. All'articolo 24 della Lr. 24/2012 sono apportate le seguenti modifiche :
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani può essere affidato unicamente dai comuni nella forma associativa prevista dalla presente legge e dai successivi provvedimenti attuativi. Gli ARO proseguono le attività tecnico-amministrative relative alle fasi preliminari e di espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei reflui solidi urbani, come previsto dagli atti costitutivi vigenti.”;

- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, nelle more dell'avvio del servizio unitario, i comuni possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU mediante contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario.";
- c) al comma 3 le parole: "all'Autorità regionale, agli Organi di governo", sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia";
- d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"4. E' istituita la gestione stralcio presso l'Agenzia per la formale cessazione dei Consorzi che si avvale dei commissari liquidatori nominati per l'espletamento delle attività di cui al comma 3.";
"5. Il commissario ad acta di cui all'articolo 16, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni di legge, d'intesa con l'ANO, effettua una ricognizione delle procedure attinenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani individuati dagli OGA soppressi, definendo contestualmente le modalità di completamento delle medesime procedure."

Art. 15

(Sostituzione allegato 2 alla Lr. 24/2012)

1. L'allegato 2 di cui all'articolo 25, comma 4, della l.r. 24/2012 è sostituito dall'Allegato alla presente legge.

Art. 16

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 15, della l.r. 24/2012.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 4 agosto 2016

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA



Allegato 2 - Comunicazione annuale produzione rifiuti e raccolta differenziata

Il sottoscritto (Nome e Cognome, data e luogo di nascita, residenza), legale rappresentante del Comune di _____, facente parte dell'ARO ____ della Provincia di _____, nella consapevolezza che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, attesta che per il periodo 1 settembre 201_ – 31 agosto 201_ il Comune ha prodotto le seguenti quantità di rifiuti ed hanno raggiunto la seguente % di raccolta differenziata.

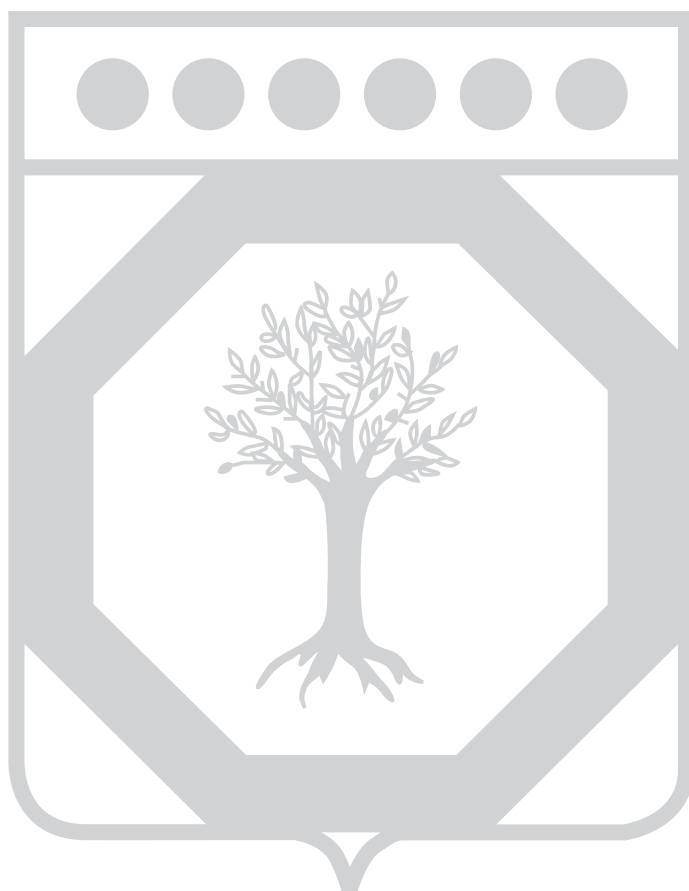
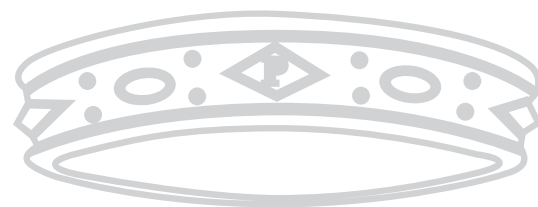
A	Rifiuti complessivamente prodotti*	Kg
B	Rifiuti da computare nella raccolta differenziata**	Kg
B1	Imballaggi	Kg
B2	Frazione organica umida	Kg
B3	Carta e cartone	Kg
B4	RAEE - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine domestica	Kg
B5	Ingombranti avviati a recupero	Kg
B6	Raccolta selettiva (pile, farmaci scaduti, contenitori T/F, inchiostri, vernici, olii, altri rifiuti urbanipericolosi)	Kg
B7	Altri rifiuti	Kg
B8	Rifiuti da C&D (rifiuti derivanti da costruzione e demolizione in ambito domestico)	Kg
C	Rifiuti urbani indifferenziati prodotti ***	Kg
C1	Rifiuti urbani indifferenziati	Kg
C2	Residui della pulizia stradale se avviati a smaltimento	Kg
C3	Altri rifiuti urbani indifferenziati non specificati altrimenti	Kg
C4	Ingombranti smaltimento	Kg
RD	Raccolta differenziata	%RD= B/A*100

* A= B+C

** B= B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8

*** C= C1+C2+C3+C4

Si allegano alla presente le certificazioni rilasciate dai gestori degli impianti destinatari di tutte le rispettive frazioni merceologiche di rifiuti.



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
GrafSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)